DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1982

che approva il piano ampliato di eradicazione della brucellosi presentato dalla Repubblica francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/556/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini [2], in particolare il capitolo II,

vista la decisione 78/539/CEE della Commissione, del 6 giugno 1978, che approva il piano di eradicazione accelerato della brucellosi e della tubercolosi presentato dalla Repubblica francese [3],

vista la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e introduce una misura comunitaria supplementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [4],

considerando che, con lettera del 27 gennaio 1982, la Repubblica francese ha comunicato alla Commissione l'ampliamento del piano di eradicazone della brucellosi ;

considerando che, previo esame e tenuto conto del successo del piano iniziale, il piano ampliato è risultato conforme alle direttive 77/391/CEE, 78/52/CEE e 82/400/CEE ;

considerando che il piano ampliato assicura la continuità con le misure attuate ai sensi del piano iniziale ; che quest'ultimo scadeva il 1° luglio 1981 ;

considerando che le misure previste dal piano ampliato sono state applicate dal 1° luglio 1981 ; che sono quindi soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ; che è stato consultato il comitato del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il piano ampliato di eradicazione della brucellosi applicato dalla Repubblica francese a decorrere dal 1° luglio 1981 è approvato.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dalle macellazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
[2] GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.
[3] GU n. L 164 del 21. 6. 1978, pag. 22.
[4] GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.